COMUNE DI FONTEGRECA
Provincia CASERTA

Via Roma n. 69 – Tel. 0823 / 944104 – Fax 0823 / 944003
E – mail: comune.fontegreca@tiscali.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 15 marzo 2010

Oggetto: Regolamento comunale per il servizio e l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Approvazione

L'anno Duemiladieci addì quindici del mese di marzo alle ore 18.30, in prosieguo di seduta nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze.
A seguito degli avvisi scritti Prot. n. 602 del 10.03.2010 consegnati, nei termini di legge, giusta dichiarazione del Vigile Notificatore, alla seduta del Consiglio Comunale convocato in prima convocazione risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
MONTORO Antonio	X	
MONTAQUILA Gaetano	X	
CAMBIO Elisabetta	X	
GIANFRANCESCO Carolina	X	
GIANFRANCESCO Crescenzo	X	
IEMMA Sabatino	X	
RICCI Felice Domenico	X	
RUSSO Vincenzo	X	
SANTOMARCO Antonio		X
CUCULO Fedele	X	
ALTIERI Salvatore	X	
BARRACO Ilaria	X	
CAMBIO Stefano	X	
Totale	12	1

Assume la Presidenza il Sig. MONTORO Antonio.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Scialdoni
Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la I° convocazione dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sul quarto e ultimo punto iscritto all'ordine del giorno.

COMUNE DI FONTEGRECA

Provincia di Caserta

Via Roma n° 74 - 81014 FONTEGRECA (CE)
Tel. 0823 944104 - Fax 0823 944003
E-mail comune.fontegreca@tiscali.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale Nr. 8 del 15.03.02010

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 507/93, viene disciplinato il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno del territorio comunale nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo e l'applicazione della relativa tassa.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani si classificano in:
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, quali scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici, piccoli contenitori di plastica, carta ecc. così come individuati dall'art.2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 915/82. Sono, altresì, compresi in questa classificazione le seguenti tipologie di rifiuto:
1) imballaggi primari e secondari, di carta o cartone;
2) contenitori vuoti per sostanze alimentari (in vetro, plastica e derivati, banda stagnata, alluminio, ecc.);
3) sacchi e sacchetti di carta, fogli di carta, plastica e cellophane;
4) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.

RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI: rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche, strade ed aree private assoggettate all'uso pubblico, sponde ed argini di fiumi, e quant'altro di pubblico dominio.

RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI: rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico o di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

RIFIUTI SOLIDI URBANI PERICOLOSI: devono considerarsi tali i seguenti rifiuti: prodotti
farmaceutici, batterie e pile energetiche, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" di cui alla legge 256/74 ed al D.P.R. 927/81, altri residui eventualmente classificati ed identificati da norme di legge o regolamenti statali o regionali o provinciali.

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO
Non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta e smaltimento urbano i rifiuti di cui alla
classificazione seguente:

RIFIUTI SPECIALI -Sono rifiuti speciali:
-residui derivanti da cicli produttivi industriali non assimilabili agli urbani;
-residui derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, con esclusione delle carogne, delle materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
-residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e/o qualità, non siano dichiarati assimilabili agli urbani;
-rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini che non siano dichiarati assimilabili per qualità agli urbani;

-materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
-macchinari e apparecchiature deteriorate ed obsolete destinate all'abbandono, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, che non siano oggetto di transazioni commerciali per il loro successivo riutilizzo diretto o come materia secondaria e che non risultino compresi dall'art.39, comma 1, della legge 146/94;

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI -Sono rifiuti tossici e nocivi tutti i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n.915/82 inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, così come determinato al punto 1.2 delle direttive adottate con deliberazione del 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Rientrano, altresì, in questa classificazione i liquami, i fanghi ed i liquidi reflui in genere così come stabilito dal citato D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni e integrazioni.

RIFIUTI SPECIALI INERTI -Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:
-materiali da costruzione e residui di demolizioni edili quali mattoni, intonaci, tegole, calcestruzzi,
cemento armato, gesso, frammenti di rivestimenti stradali e simili;
-materiali ceramici come la ceramica, la porcellana, terraglie e mattoni purché cotti;
-vetri di tutti i tipi;
-terreni con sabbie, argille e simili;
-rocce e pietre da costruzione quali marmo, granito, ardesia, marna, ghiaia, breccia e simili,
così come gli scarti solidi delle loro lavorazioni.

Art.3 - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Il Comune esplica lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, con diritto di privativa, attraverso la gestione diretta del servizio pubblico di nettezza urbana.
Il Comune può attuare lo smaltimento di cui sopra anche mediante concessione a privati, previa autorizzazione e convenzione, di tutto il servizio o di fasi di esso, così come può stabilire che tutto il servizio o fasi di esso vengano gestite in associazione o in forma convenzionale con altri Comuni o Enti.

Art. 4 - OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Tutti coloro che producono rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nell'ambito delle zone in cui si effettua il servizio di raccolta di detti rifiuti, sono obbligati ad usufruire del servizio stesso fin dalla fase di raccolta.

Art.5 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Per favorire fin dal conferimento il recupero di energia e materiali in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili avviene, di

norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti impiegati. Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, plastiche.
E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani e assimilati di conferire separatamente i rifiuti per i quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Art. 6 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 7 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) ai fini di una efficiente ed efficace gestione viene privilegiato il servizio di raccolta "porta a porta", e pertanto dovrà essere gradualmente superato il metodo dell'immissione dei rifiuti in contenitori depositati sul territorio;
b) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitati ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
d) devono essere salvaguardate la fauna e la flora ed essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Art.8 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
- delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art. 9 - MODALITA' DI RACCOLTA E LOCALIZZAZIONE DEI SITI DEI CONTENITORI

In conformità all'art. 7, comma 1, lett. a), viene privilegiato il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni differenziate, ingombranti e assimilati da svolgersi in date prestabilite e con sacchi di colore diverso o a domicilio mediante prenotazione telefonica.
La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei contenitori, sono disposti dall'Ufficio Tecnico.
La localizzazione dei siti di cui sopra, tiene conto delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sin da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte del Comune.
E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

Art. 10 - TIPOLOGIA DEI CONTENITORI

Il Comune, in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilisce il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, alle quantità da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
Il Comune provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi, sulla tipologia della frazione dei rifiuti da immettere nel contenitore.

Art. 11 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, che è tenuto ad ammassarli separatamente.
Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme:
a) gli sportelli del contenitore, dopo l'uso, devono essere sempre richiusi:
b) e' vietato introdurre nei contenitori:
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiale (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti pericolosi;
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

c) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi a perdere è in particolare regolato dalle seguenti norme:
a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;

c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminanti prima dell'introduzione nei sacchetti.

Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere.

In caso di raccolta differenziata a domicilio la collocazione del materiale da raccogliere avviene nei modi e negli orari prefissati dal Comune.

I materiali devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Art. 12 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA

La frequenza della raccolta differenziata è determinata nel seguente modo:

- Frazione secca dei rifiuti urbani, tre volte la settimana.
- Frazione umida dei rifiuti urbani, tre volte la settimana.
- I sacchi contenenti plastica, una volta la settimana.
- Carta e cartone raccolti a domicilio, una volta la settimana.
- Materiali in vetro, nell'apposito cassonetto.
- I rifiuti ingombranti, su prenotazione telefonica.
- Materiali in alluminio, nell'apposito cassonetto.

Art. 13 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi cassonetti stradali;
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati sul territorio preferibilmente presso le farmacie.

I rifiuti pericolosi di cui all'art.5, comma 2, lettere a2) e a4) della L.R.n.21/93(prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" ed "F" lampade a scarica e tubi catodici), devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati.

I rifiuti pericolosi di cui all'art.5, comma 2, lettera a) sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato.

Art. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato mediante contenitori con sacchi biodegradabili a svuotamento meccanico o manuale.

I rifiuti della frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi colore verde trasparente.

I rifiuti di plastica devono essere conferiti in sacchi colore blu.

I rifiuti di plastica devono essere conferiti in sacchi colore giallo.

Art. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avverrà presso l'abitazione dell'utente previa prenotazione telefonica all'Ufficio tecnico.
Il Comune comunicherà il giorno e l'ora della raccolta.
L'utente dovrà curare il deposito del rifiuto sul ciglio della strada percorribile dai mezzi, ed in modo tale da non causare intralcio alla libera circolazione.
E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 16 - FRIGORIFERI, TELEVISORI COMPONENTI ELETTRONICI

La raccolta dei frigoriferi, congelatori, televisori, personal computers avverrà a domicilio previa prenotazione telefonica presso l' Ufficio tecnico, secondo le modalità stabilite per la raccolta degli ingombranti.

Art. 17 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti speciali assimilati agli urbani. I rifiuti speciali assimilati debbono essere conferiti al servizio pubblico.

Art.18-PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In caso di inadempienza, il Sindaco adotterà provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, con rivalsa delle spese e salva e impregiudicata l'azione penale.

Art.19-PULIZIA DEI MERCATI E DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI

I concessionari di posti di vendita nel mercato ambulante ubicati su aree pubbliche o private, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e consegnandoli al servizio di nettezza urbana con le modalità da esso stabilite.
I gestori di esercizi pubblici o di uso pubblico, quali bar, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, se necessario, adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
All'orario di chiusura del mercato, l'area scoperta di ogni singolo posteggio od occupazione in genere deve risultare perfettamente pulita.
Le aree occupate da spettacoli viaggianti o attrazioni quali luna-park e simili, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per detto genere di spettacoli o attrazioni, il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione nelle forme e modalità previste dalla legge.

Art.20-CARICO E SCARICO MERCI

Chi effettua operazioni di carico, scarico o trasporto merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal servizio pubblico di nettezza urbana (o dal suo gestore), fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e regolamento.

Art.21-TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con appositi automezzi, all'uopo immatricolati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, devono essere tali da garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali del presente regolamento.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta (fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila, accesso in aree esclusivamente pedonali, ecc.).
Il trasporto dei rifiuti dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione regionale o provinciale, indicando il luogo di discarica stabilito nonché la o le tipologie dei rifiuti trasportati.

Art.22-DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone, che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso giardini e parchi pubblici od aree verdi pubbliche in genere, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.
Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, competizioni sportive o manifestazioni di carattere culturale, di aggregazione sociale, ecc. su strade, piazze o aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di nettezza urbana il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, accordandosi con il servizio di raccolta della nettezza urbana sulle modalità per il conferimento dei rifiuti prodotti. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art.23-NORME IGIENICO -SANITARIE ED ACCORGIMENTI RELATIVI AL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI

Tutti i contenitori dislocati dalla pubblica Amministrazione per la raccolta dei rifiuti, devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto; allo stesso modo, deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.
Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del servizio.

Art.24-CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Il conferimento finale alla discarica nonché il trattamento e lo smaltimento finale da parte degli addetti, deve avvenire in impianti autorizzati, nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti e secondo le previsioni dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 25 - VIGILANZA

L'Ufficio tecnico anche in collaborazione con la vigilanza urbana, assicura il servizio sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

Art. 26 - SANZIONI

In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 - INFORMAZIONI

Il Comune organizza campagne di informazioni e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 28 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori e con le associazioni di categoria specializzate.

Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:

a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
b) la copertura degli oneri relativi;
c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici;

Art.29- ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.
Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART.30 - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DELLA TASSA

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.
A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.
Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il proprietario.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area e non invece alle diverse ripartizioni interne del singolo immobile.
Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

Art.31 -COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.32- DECORRENZA DELLA TASSA

Ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/93 la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'ufficio Tributi, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art.33- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Annualmente la Giunta comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art.61 del D.Lgs. 507/93.
A tale proposito la Giunta comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente debitamente approvati e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art.61 e all'art.79 comma 5 del citato D.Lgs.507/93.

ART. 34 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

-centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

-soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;

-i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.

Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

-depositi di materiali in disuso;

-la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti.

Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

-unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

-fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

L'esclusione dalla tassa da diritto all'abbuono od allo sgravio previsto dall'art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso articolo.
Infine, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 35 - RIFIUTI SPECIALI

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.
La percentuale di detassazione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.
Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.
Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e, nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

ART. 36 - ESENZIONE DALLA TASSA.

Sono esonerati dal pagamento della tassa:
a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
c) i locali e le aree occupati o detenuti da soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

-abitazione principale con superficie tassabile non superiore a 75 metri quadrati;

-conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante dal trattamento minimo pensionistico previsto per l'anno solare di riferimento e che non sia proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione condotta.

d) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali;

e) i locali utilizzati da tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzano sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 37 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% per:

a) le abitazioni con un unico occupante;

b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

e) gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

ART. 38- RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio

pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

ART. 39 - RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto recupero dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ne qual caso sarà applicata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, , nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 50% della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il recupero di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 30% della produzione ponderale complessiva;

c) nel caso di soggetti privati o di attività che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica, verrà accordata una riduzione massima pari al 30% della tariffa prevista le abitazioni dei soggetti privati e del 20% per i locali non produttivi utilizzati nello svolgimento dell'attività, a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno e che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti dalla frazione umida.

Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

– indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
– indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
– periodo di avvio a recupero.

La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la

documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero; copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi;documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

ART. 40 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
La misura tariffaria e determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/1993.
Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

ART. 41 - DENUNCE

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esenzione previsti dal presente regolamento.
Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20 gennaio dell'anno successivo all'intervenuta modifica.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.
Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3 D.Lgs. 507/1993.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

ART. 42- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La disposizione di cui all'art. 1 comma 340 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.
Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.
La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

ART. 43 - RISCOSSIONE DELLA TASSA

La riscossione della tassa è effettuata tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio, mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 46/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito della notifica dell'avviso ovvero della cartella di pagamento.
Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto a ruolo, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.
I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

ART. 44 - SGRAVIO O RIMBORSO DELLA TASSA

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al ruolo in cui è iscritto il tributo.
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART.45 -ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/93.
Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 546/92, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 43/88 e dell'art.20 del D.P.R. 638/72 e successive modificazioni.

ART. 46 - MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici tassabili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 47 - SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/1997 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 48 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

ART. 49 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 50 - EFFICACIA DELLA NORMA

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2010, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2008, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ART. 51- DISCIPLINA TRANSITORIA

Con riferimento all'anno 2009, i soggetti che occupano o detengono i locali o le aree possono presentare la denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 30 marzo 2010.
Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa possono essere denunciate entro lo stesso termine del 30 marzo 2010.

N.B: Nella formazione del ruolo si è tenuto conto anche delle abitazioni fuori del centro abitato che non usufruiscono dello spazzamento delle strada e pertanto vi è una riduzione di 1/3 dell'importo da pagare.